



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 30 DEL 17/01/2023

**OGGETTO: CONTROVERSIA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA/VODAFONE ITALIA SPA
- LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE NR. ZZ40503733 DEL 13.01.2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
- l'art.1, comma 775 della Legge 29.12.2022, n.197 il quale prevede che: *“In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

Premesso che:

- tra le parti è insorta una controversia relativa al pagamento da parte del Comune di Campo nell'Elba di alcune fatture emesse da Vodafone Italia Spa relative al contratto sottoscritto con la Società per i servizi di telefonia fissa e mobile (linea voce VOIP, connettività per la sede Comunale e del Vallone, servizi di centralino e rete aziendale mobile);
- per il pagamento delle predette fatture la Soc. Vodafone Italia Spa ha presentato ricorso ottenendo il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Milano N.R.G. 21161/2021;
- l'Amministrazione ha ritenuto di presentare opposizione contro il suddetto Decreto, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Preso atto dell'Ordinanza del Giudice del Tribunale di Milano Undicesima Sezione Civile nella Causa NRG n.39534/2021 del 4 novembre 2022 che fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 2 novembre 2023, proponendo al contempo una soluzione conciliativa, ex art. 185 CPC, che prevede il pagamento da parte dell'opponente alla opposta della somma omnicomprensiva di euro 4.000,00, e conseguente abbandono del giudizio, con spese compensate e con rinuncia reciproca ad ogni ulteriore diritto, pretesa e azione;

Considerato che la somma proposta per la definizione del contenzioso risulta già impegnata e conservata tra i residui del Bilancio di Previsione 2022/2024 e

che pertanto l'approvazione della proposta conciliativa non comporta alcun onere ulteriore;

Dato atto della sussistenza della copertura finanziaria di tale spesa che risulta già impegnata al Codice di Bilancio 0102/1030205/001 - Capitolo 101020304000/0 - Residuo Passivo n.11/2019;

Vista, pertanto, la Deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 21 dicembre 2022 con la quale:

- è stato approvato lo schema di accordo, che allegato alla medesima Deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, relativo alla controversia Comune di Campo nell'Elba/ Vodafone Italia Spa;
- è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi;
- è stato trasmesso lo stesso atto al Responsabile dell'Area Amministrativa per la successiva liquidazione di quanto dovuto a Vodafone Italia Spa, nel rispetto dell'accordo transattivo, dando atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030205/001 - Capitolo 101020304000/0 — Residuo Passivo n.11/2019;

Dato atto che, a suo tempo, è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Preso atto della regolarità contributiva in materia dei pagamenti dei premi assicurativi INPS e INAIL, come da Certificato DURC Prot. INAIL_34888448 del 04.10.2022 in scadenza in data 01.02.2023, allegato al presente atto;

Richiamato l'Atto di Liquidazione n.29 del 17.01.2023 con la quale si liquidava la spesa in oggetto e dato atto che lo stesso per errore materiale riportava un codice IBAN errato rispetto a quello espressamente indicato nell'accordo di cui ai punti precedenti, onde per cui è necessario procedere all'annullamento;

Considerato che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

Dato atto del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla

compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio in corso;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

Considerato che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1 di annullare l'Atto di Liquidazione n.29 del 17.01.2023 in quanto lo stesso, per mero errore materiale, riportava nel dispositivo un codice IBAN errato sul quale effettuare il versamento delle somme dovute;
- 2
- 3 di liquidare a favore della società **Vodafone Italia Spa con sede a Ivrea (TO) in Via Jervis, 13 – Cod. Fisc. 93026890017 - P.IVA 08539010010**, la somma di € 4.000,00 quale saldo del proprio credito così come stabilito nell'accordo richiamato in premessa, di cui alla fattura Vodafone Spa n. ZZ40503733 del 13.01.2023, come da distinta di liquidazione allegata, a valere sul **Residuo Passivo n.11/2019** conservato sul Codice di Bilancio 0102/1030205/001 - Capitolo 101020304000/0 del Bilancio di previsione 2022/2024 in esercizio provvisorio;
- 4 di accreditare la somma sopracitata sul c/c bancario IBAN: **IT 07 A 02008 05364 000002214269 con causale Codice: 6.408898**;
- 5 di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6 di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 ess. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)